



SENTENZA N.167/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74374** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 14.06.2024 ad istanza del Sig. (omissis) (C.(omissis), rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti allegata al ricorso dall'Avv. Giancarlo Mariniello (C.F.: MRNGCR72M18B696Y) del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Napoli, Via G. Filangieri, n. 48. Viene indicato per le comunicazioni e/o notificazioni inerenti al presente procedimento il recapito fax. n. 0817169449 o l'indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegalemariniello@legalmail.it;

contro

Ministero dell'Istruzione (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma, Viale di Trastevere, n. 76/A;

Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Campania, con sede in Napoli, Via Ponte della Maddalena, n. 55, in persona del Dirigente dell'Ufficio V, dott.ssa Francesca Franza (C.F. FRNFNC79S47F839C - pec:

francesca.franza9@istruzione.it), ai sensi dell'art. 158 c.g.c., che dichiara di voler ricevere comunicazioni e biglietti di cancelleria al seguente indirizzo di pec: drca@postacert.istruzione.it e sta in giudizio (in questa come nelle successive udienze) a mezzo dei dipendenti del proprio dicastero (dott.ssa Francesca Cataneo – C.F.: CTNFNC79H52F839Q francesca.cataneo@istruzione.it), avvalendosi del deposito telematico degli atti giudiziari;

nonché contro

INPS (C.F.: 80078750587), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliati presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in via Medina, n. 61;

avverso

la mancata rideterminazione e la mancata corresponsione (riliquidazione) del trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile di tutti gli aumenti di cui al Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area Dirigenziale dell'8.07.2019 relativo al personale scolastico dell'area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, comprensivo anche degli aumenti di cui alla contrattazione integrativa regionale e alla corresponsione di tutti gli arretrati maggiori ratei pensionistici relativi agli incrementi sinora maturati e

mai corrisposti.

Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del 18.06.2024, di assegnazione del presente giudizio pensionistico;
visto l'atto introduttivo del giudizio;
visti gli altri atti e documenti di causa;
chiamata la causa alla pubblica udienza del 28.04.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano.

FATTO

1.1. Il ricorrente esponeva di essere stato un dirigente pubblico impiegato presso il Ministero dell'Istruzione in qualità di Dirigente scolastico e collocato in quiescenza a far data dall'1.09.2018.

In data 8.07.2019 veniva stipulato il Contratto Collettivo Nazionale Area Dirigenziale "Istruzione e Ricerca" relativo al triennio 2016-2018.

Dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 39 (Trattamento economico fisso per i dirigenti scolastici ed Afam), dell'art. 40 (Effetti dei nuovi trattamenti economici), dell'art. 41 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato), il ricorrente reclamava il suo diritto alla rideterminazione e alla corresponsione di tutti gli incrementi previsti dall'applicazione delle norme testé citate, ancora non corrisposti dalle resistenti amministrazioni, sebbene in tal senso diffidate.

L'inerzia di cui si duole il ricorrente sarebbe dunque illegittima, anche tenendo presente l'indebita disparità di trattamento dovuta al fatto che in altre realtà i locali Uffici Scolastici Regionali (U.S.R.) avrebbero già dato esecuzione al precitato contratto collettivo.

Il mancato riconoscimento e la mancata corresponsione di tutti i precitati emolumenti pensionistici sarebbero quindi da considerare illegittimi.

1.2. In diritto, dopo avere evidenziato la sussistenza nel caso di specie della giurisdizione della Corte dei conti e la legittimazione passiva dell'INPS, il ricorrente richiamava il chiaro tenore dei precitati articoli 39 e 40 del CCNL sottoscritto in data 8.07.2019, relativo al triennio 2016-2018, il quale, nell'affermare l'istituzione dei già citati emolumenti pensionistici, ne estenderebbe l'applicazione ai *“dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale”*.

Sarebbe pertanto illegittimo e discriminatorio (nei confronti dei dirigenti in quiescenza di altre regioni) nonché gravemente lesivo dei diritti del ricorrente il complessivo contegno omissivo tenuto dalle resistenti amministrazioni.

Quanto alla quantificazione dei singoli emolumenti, così come risultanti dalla corretta applicazione del CCNL dell'8.07.2019, il ricorrente si riportava ai prospetti di parte allegati al ricorso, comprensivi dei conteggi relativi al trattamento pensionistico e agli aumenti maturati, in ogni caso da aggiornare sino al momento dell'effettivo soddisfo secondo i parametri ivi considerati.

In particolare, nel prospetto si affermava che con il cedolino paga di maggio 2023 l'INPS avrebbe ricalcolato la quota pensionistica, adeguando la retribuzione lorda annua al conteggio elaborato, ma avrebbe poi erogato solo euro 6.030,39 a titolo di arretrati pensionistici.

L'intera differenza da percepire dal 2018 al 2023 sarebbe invece di euro 11.630,53 (nel prospetto è anche indicata la diversa somma di 10.995.53).

1.3. Concludeva quindi chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto alla rideterminazione e riliquidazione del trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile di tutti i benefici contrattuali previsti dal CCNL dell'8.07.2019 relativo al personale scolastico dell'area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, comprensivo anche degli aumenti di cui alla contrattazione integrativa regionale e alla corresponsione di tutti gli arretrati relativi ai maggiori ratei pensionistici, dalle singole scadenze al saldo, oltre rivalutazione e interessi con decorrenza dalle singole scadenze di ciascun rateo al saldo effettivo; con conseguente condanna delle resistenti Amministrazioni, ognuna in ragione della propria competenza, a riconoscere, corrispondere e liquidare in favore del ricorrente tutte le somme relative alla rideterminazione del trattamento di quiescenza.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.

In via istruttoria, chiedeva, in caso di divergenza dai conteggi prodotti, di deferire CTU strumentale all'individuazione di tutti gli importi dovuti, nonché di ordinare alle Amministrazioni resistenti di produrre i provvedimenti assunti ai fini del calcolo della pensione del ricorrente.

2. Con memoria del 18.03.2025 si costituiva in giudizio l'INPS, che riteneva il ricorso infondato.

Affermava che, a seguito degli aggiornamenti retributivi trasmessi

dall'ufficio scolastico regionale, l'INPS aveva provveduto a riliquidare la pensione del ricorrente e i ratei arretrati erano stati pagati con il cedolino di pensione del mese di maggio 2023, come da documentazione allegata.

Riteneva quindi legittima e corretta l'applicazione del nuovo CCNL, nel calcolo della pensione potendo confluire ed essere considerato soltanto il *quantum* retributivo che il dipendente abbia acquisito come diritto a percepire alla data della cessazione dal servizio. Peraltro, neanche la lettera del CCNL autorizzerebbe una interpretazione contraria a quella appena prospettata.

Inoltre, la soluzione interpretativa propugnata da parte ricorrente finirebbe col contrastare con l'ulteriore rilevante principio per cui – dopo il pensionamento – il trattamento di quiescenza sarebbe soggetto alle rivalutazioni perequative appositamente previste dal legislatore per le pensioni. Laddove, invece, il ricorrente potesse fruire della modifica della base di computo della pensione anche successivamente alla cessazione dal servizio, cumulerebbe indebitamente sia il miglioramento contrattuale sulla base stipendiale che l'automatismo perequativo.

Proprio per l'identità di funzione proiettata alternativamente su stipendio o pensione, l'INPS richiamava le pronunce delle Sezioni centrali della Corte che avrebbero negato la cumulabilità dei benefici contrattuali e degli aumenti perequativi.

Consentire il cumulo degli incrementi economici derivanti dall'applicazione delle diverse tranche contrattuali con i benefici

connessi alla perequazione automatica si risolverebbe in una non consentita duplicazione di benefici.

In considerazione di tutto quanto detto, sarebbe evidente che al ricorrente non spetti alcuna somma ulteriore rispetto a quelle già liquidate dall'INPS, che concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

3. Con memoria del 24.03.2025 si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, contestando *in toto* la domanda avversaria e chiedendone il rigetto.

L'Amministrazione concordava sulla circostanza che il ricorrente avesse diritto all'adeguamento con effetto sul trattamento pensionistico a decorrere dalla data di pensionamento. In ragione di ciò, si era adoperata per quantificare gli aumenti indicati dalla novella contrattuale e li aveva inseriti nel sistema *Passweb* con cui venivano comunicati all'INPS. Tale aggiornamento sarebbe evincibile dalla schermata "Ultimo miglio Passweb" e in ultimo dalla comunicazione di riliquidazione del 7.04.2023.

Precisava che il compito dell'Amministrazione era di indicare la base stipendiale sulla quale poi sarebbe l'Ente previdenziale ad effettuare tutti i calcoli specifici ai fini della determinazione del trattamento pensionistico.

Faceva infine rilevare che la scheda di calcolo elaborata dal consulente di parte era di difficile comprensione e contestazione, peraltro essendo di competenza dell'ente previdenziale l'ammontare specifico del trattamento pensionistico.

Concludeva chiedendo di respingere il ricorso in quanto infondato o comunque dichiarare cessata la materia del contendere nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Con condanna di controparte alle spese di lite e, in subordine, con la loro compensazione.

4. L'udienza del 25.03.2025 veniva rinviata su richiesta dell'INPS di avere un termine per controdedurre in considerazione del deposito tardivo della memoria del Ministero dell'Istruzione.

5. All'udienza del 28.04.2025, erano presenti l'avv. Eugenio Adabbo per delega orale del difensore costituito per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'asserita mancata rideterminazione e la mancata corresponsione (riliquidazione) del trattamento di quiescenza con il computo nella base pensionabile degli aumenti integrali di cui al Contratto Collettivo Nazionale relativo all'Area Dirigenziale dell'8.07.2019 relativo al personale scolastico dell'area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018.

2. Va preliminarmente precisato, in proposito, che le norme del Contratto Collettivo riguardano il rapporto di lavoro e il trattamento in attività di servizio; solo in via eccezionale si ammette che esse possano riflettersi sul trattamento pensionistico, allorché specifiche clausole dello stesso Contratto Collettivo prevedano che i miglioramenti siano attribuiti anche al personale collocato a riposo

durante il periodo di sua vigenza, in quanto, ed a tali limitati fini, il pensionato viene considerato come ancora in servizio. Questo, in parziale deroga al criterio di determinazione della pensione con riferimento alla retribuzione effettivamente e integralmente percepita l'ultimo giorno di prestazione del servizio, di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973.

Il G.M., pertanto - pur nella piena consapevolezza dell'esistenza di recenti pronunce di integrale accoglimento di pretese identiche a quella oggetto dell'odierna controversia - ritiene, uniformandosi all'orientamento da ultimo prevalente della Sezione, che parte ricorrente sia titolare del diritto all'adeguamento della pensione per la durata del CCNL 2016-2018 fino alla data di collocamento in quiescenza ma non anche per il periodo successivo (la Sezione si è espressa in tal senso con le sentenze nn. 391/2024 e 81/2025).

In effetti, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte enunciato il principio, correttamente e puntualmente richiamato dall'INPS resistente, secondo cui nel calcolo del trattamento pensionistico va tenuto conto soltanto dei miglioramenti economici relativi ai singoli scaglioni di aumento già percepiti alla data di cessazione dal servizio, atteso che i detti incrementi, derivanti da un accordo sindacale, se scaglionati nel tempo, non possono che riguardare il personale in servizio alla data delle singole decorrenze degli aumenti, salvo che non vi siano disposizioni specifiche di natura derogatoria (cfr. SS.RR. n. 17/QM/1999 e n. 11/QM/1998; *ex plurimis*, Sez. II d'Appello n. 1370/2016 e 2010 n. 352/2010). Al riguardo, le Sezioni Riunite di questa

Corte hanno, in particolare, affermato che “<come non si matura in servizio il diritto ad un dato aumento percentuale dello stipendio (...) prima della decorrenza dell'anno di riferimento, parallelamente non può calcolarsi in pensione -avente natura di retribuzione differita - un trattamento retributivo mai acquisito in servizio e mai entrato nel patrimonio del soggetto in quanto il diritto all'intero, esistente in via potenziale o di mera aspettativa, non è poi sorto in concreto per non essersi verificata la condizione sospensiva della permanenza in servizio alla data di maturazione di quel determinato aumento percentuale annuale> (v. SS.RR. n. 17/99/QM cit.). Ne discende che ogni espressa deroga, va intesa come eccezione non trasponibile in contesti contrattuali che non la contemplano”. (Sez. II d’Appello, sent. n. 127/2018).

Nel calcolo della pensione possono *ex lege* confluire ed essere presi in considerazione soltanto quegli elementi della retribuzione che il dipendente ha acquisito il diritto di percepire in costanza di servizio e non anche quelli che vengono a maturazione in un momento successivo, i quali riguardano soltanto coloro che, in tale momento, sono in servizio. Da ciò deriva che i dipendenti cessati nel corso di vigenza dell'accordo collettivo di cui trattasi non hanno diritto al computo integrale, nella base pensionabile, dei benefici economici ivi previsti, ma solo di quelli effettivamente corrisposti in costanza di servizio.

“Deve pertanto ribadirsi il principio della non pensionabilità degli scaglioni di incremento non percepiti durante il servizio, non rilevando che il pensionamento sia avvenuto durante la vigenza giuridica del contratto. La

consistenza economica dello stipendio percepito è un dato reale, il cui contenuto non può comprendere elementi futuri, al tempo dell'effettiva corresponsione non maturati, e quindi non dovuti. Su tale base effettiva va quindi calcolato il trattamento di quiescenza, che è rapportato all'importo dello stipendio effettivamente goduto, senza possibilità di soluzioni interpretative analogiche o estensive della normativa prevista per il personale in attività di servizio" (Sez. I d'Appello, sent. n. 268/2016).

Il principio appena rammentato, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente e come correttamente evidenziato dall'INPS, trova conferma nel CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca (Dirigenti Scolastici e AFAM) per il triennio 2016- 2018 siglato l'8.07.2019, che ha previsto un adeguamento del trattamento economico, precisamente all'art. 39. L'art. 40 del medesimo CCNL prevede a sua volta che il nuovo trattamento economico produca effetto sugli emolumenti corrisposti al lavoratore in quiescenza e, più in dettaglio, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita o di anzianità, sull'indennità alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto, stabilendo che ciò riguardi anche la retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento. Al terzo comma di tale articolo si precisa che *"I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo [...]".*

“L'espressione <integralmente> si riferisce alla somma dei benefici di cui al comma 1 e 2, ovvero gli aumenti contrattuali e quelli di retribuzione di posizione fissa e variabile spettanti, per cui la pensione va commisurata soltanto sugli aumenti stipendiali stabiliti alle decorrenze maturate all'atto del collocamento a riposo, non potendo essere invece commisurata anche sugli aumenti maturati successivamente a tale data, non avendo la norma esteso i benefici <futuri> dell'accordo a chi era cessato dal servizio in data precedente. Discende con tutta chiarezza da tale norma, che va riguardata nel sistema di attribuzione dei benefici previsti nell'accordo, che non si tratta di un beneficio unico, unitariamente attribuito ai destinatari del medesimo accordo, ma di tanti e separati benefici che sono andati a comporre, alle scadenze fissate, la retribuzione spettante al dipendente” (Sez. Giur. Campania, sent. n. 391/2024, cit.).

Sono da condividere pertanto le argomentazioni riportate nella memoria dell'INPS, in cui tra l'altro si evidenzia, a supporto dell'interpretazione qui seguita e difforme dall'assunto difensivo, la risultanza delle norme contrattuali di riferimento (artt. 39 e 40 CCNL Dirigenti Scuola 2016-2018, già precedentemente richiamati), nonché il contrasto della soluzione interpretativa propugnata da parte ricorrente con l'ulteriore rilevante principio per cui è preclusa nell'attuale ordinamento la cumulabilità per il personale in quiescenza del miglioramento contrattuale sulla base stipendiale con l'automatismo perequativo, come posto ben in risalto dalle Sezioni centrali d'appello di questa Corte in numerose pronunce (*ex multis*, Sez. III, n. 84/2010, n. 626/2015 e n. 472/2017; Sez. I, n. 454/2011 e n. 279/2013; Sez. II n.

33/2012, n. 412/2012, n. 486/2012 e n.700/2014).

“Deve, infatti, considerarsi che i benefici contrattuali e il meccanismo della perequazione automatica delle pensioni, pur essendo due istituti diversi, mirano allo stesso risultato, ovvero neutralizzare gli effetti discendenti dall'aumento del costo della vita, nella più ampia ottica di attuare un'efficace protezione previdenziale delle varie categorie di pensionati, compatibilmente con gli equilibri generali della finanza pubblica. Ne consegue che consentire il cumulo degli incrementi economici derivanti dall'applicazione delle diverse tranches contrattuali con i benefici connessi alla perequazione automatica si risolverebbe in una non consentita duplicazione di benefici, assolutamente incompatibile, sia sul piano logico che su quello giuridico, con il meccanismo strutturato di perequazione dei trattamenti pensionistici e si tradurrebbe nel godimento di un trattamento pensionistico addirittura superiore rispetto a quello spettante al personale rimasto in servizio che abbia maturato la medesima anzianità al quale resterebbe, invece, precluso ogni corrispondente beneficio perequativo” (cfr. memoria INPS, pagg. 4-5).

In conclusione, il G.M. reputa spettanti al ricorrente solo gli incrementi maturati nel periodo in cui egli era in attività di servizio in quanto i benefici economici di cui al contratto collettivo dell'8.07.2019 spettano nei limiti ed alle scadenze in esso stabiliti.

Poiché l'INPS ha documentalmente dimostrato di aver correttamente applicato i miglioramenti in parola e di aver provveduto a riliquidare la pensione del ricorrente e a corrispondere i ratei arretrati con il cedolino di pensione del mese di maggio 2023, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento.

Le oscillazioni giurisprudenziali sinora verificatesi sulla questione dedotta in giudizio, costituiscono motivo di integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 28.04.2025.

Il Giudice

Alessandra Molina

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 14.05.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli